

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2948

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PENAZZATO, BUTTÈ, STORCHI

Annunciata il 7 giugno 1957

Norme interpretative e integrative per la liquidazione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a porre riparo ad una situazione di incertezza determinatasi in ordine al conseguimento del diritto, da parte dei lavoratori dell'agricoltura, alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Da quando, con regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 265, venne adottato il sistema degli « elenchi nominativi » per determinare la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli con riscossione dei contributi a carattere forfettario, si manifestarono annualmente delle differenze tra l'importo delle contribuzioni realmente riscosse e quello delle contribuzioni necessarie per garantire al lavoratore la posizione assicurativa risultante dagli elenchi.

Ora, mentre ai fini dell'assicurazione malattie e per l'assicurazione alle lavoratrici madri, la inclusione dei lavoratori negli elenchi e la classificazione in una data categoria determinano senz'altro il diritto alle corrispondenti prestazioni (articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212) e mentre gli assegni familiari vengono corrisposti in base al numero delle giornate di lavoro attribuite a ciascuna categoria e con criteri annualmente stabiliti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ai fini invece delle assicurazioni invalidità e vecchiaia e tubercolosi, la legge richiede un minimo di contribuzione per il diritto alle

prestazioni (articoli 9, 11 e 17 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 626); inoltre le pensioni di invalidità e vecchiaia sono commisurate ai contributi versati.

Gli effetti pratici immediati di questo problema non sono gravi per l'assicurazione contro la tubercolosi, dato che per essa i contributi dovuti equivalgono a quelli versati; sono invece importantissimi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, perché il citato articolo 9 parla esplicitamente di contributi « versati ». Ciò comporta che, nel caso di riscossioni insufficienti di contribuzione, dovrebbero essere accreditati a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi importi annuali di contribuzione ridotti in proporzione alle insufficienze stesse, col risultato che il periodo di attesa per maturare il diritto alla pensione verrebbe a dilungarsi, al punto che, per raggiunti limiti di età, potrebbe essere impedita la maturazione del diritto stesso.

Di fatto, a seguito di disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Commissioni provinciali, nel procedere all'accredito delle giornate-contributo ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi, non scesero mai al di sotto dei minimi previsti, per le singole categorie, dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Peraltro, in sede di esame di domande di pensione presentate da singoli lavoratori,

l'Istituto assicuratore — richiamandosi alla dizione letterale di una disposizione contenuta nell'articolo 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 — ritenne non validi gli accreditamenti effettuati in eccedenza agli importi contributivi effettivamente riscossi; eccetti inoltre che l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1956, n. 212, riferendosi esclusivamente all'assicurazione contro le malattie, non poteva essere invocato per le altre forme assicurative.

Con la legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si cercò di superare tali obiezioni stabilendo esplicitamente che ai fini degli accreditamenti contributivi a favore dei lavoratori agricoli dovevano valere le giornate agli stessi attribuite dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

A tale norma, che nelle intenzioni del legislatore doveva avere una natura meramente interpretativa dell'articolo 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, fu invece attribuito, dall'Istituto assicuratore, un valore innovativo, con la conseguenza che le susesposte riserve furono mantenute per quanto concerne gli accrediti effettuati ante-

riormente alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Benché tale interpretazione dell'Istituto della previdenza sociale sia stata recisamente respinta dalla giurisprudenza, continuano a sorgere, per i lavoratori che presentano domanda di pensione, difficoltà ad ottenerla, a seguito, giustappunto, dell'intransigente atteggiamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ecco quindi la necessità di chiarire il valore interpretativo e non innovativo dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Sorge peraltro la necessità di provvedere alla sistemazione degli scoperti contributivi; a tal fine l'articolo 2 della proposta stabilisce il recupero dei soli contributi base (che sono quelli che determinano il diritto alle prestazioni) con l'applicazione di una addizionale alle aliquote normali dei contributi agricoli unificati.

Tale recupero deve essere ovviamente ammesso con decorrenza dall'anno 1940; esso peraltro non deve creare preoccupazioni di eccessiva onerosità, in quanto il recupero stesso è riferito, si ripete, ai soli contributi base, determinati, sino al 1952, nella misura prebellica e quindi di entità molto esigua.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nelle categorie degli avventizi e compartecipanti, si considerano utili, ai fini dei requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite, anche anteriormente alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, dagli organi previsti dall'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive norme modificative.

ART. 2.

Le differenze di contributi, risultanti in ciascuna provincia tra l'importo degli accreditamenti operati a favore dei lavoratori

agricoli. per ciascuno degli anni dal 1940 al 1956, e le riscossioni effettuate per lo stesso periodo, saranno recuperate limitatamente ai contributi base dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti mediante quote addizionali ai contributi agricoli unificati, da applicarsi durante il triennio 1957-1959.

L'importo delle quote addizionali per ciascuna provincia sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 3.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano per le liquidazioni di pensione successive alla data di entrata in vigore della presente legge o, a domanda del pensionato, per le pensioni liquidate anteriormente alla data predetta.